

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Famiglia, delle
Politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali
Servizio 8 -
Politiche della Famiglia e Giovani

Prot. n. 5405

Palermo li, 10 FEBBRAIO 2021

Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 10 – Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Determinazione del fabbisogno complessivo regionale alla data del 1° marzo 2021 e della relativa graduatoria.

A tutti i Comuni dell'Isola

Come è noto la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi ai Comuni, per l'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità e l'utilizzazione degli spazi negli edifici privati da parte di soggetti disabili che soffrono di ridotte o impedito capacità motorie o visive.

Ai sensi degli artt. 1, comma 140, della legge 232/2016 ed 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 è stato disposto il finanziamento del "Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", in attuazione dell'art. 10 della legge 13/89 e con apposito Decreto n. 67 del 27 febbraio 2018, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse per il triennio 2017-2020 ed è in corso di definizione il decreto di riparto delle risorse del fondo speciale per il triennio 2020-2022.

L'Amministrazione regionale provvede annualmente alla determinazione del fabbisogno complessivo regionale ai sensi dell'art. 11, punto 5) della Legge n. 13/1989 ed alla successiva approvazione della graduatoria regionale, distinta per annualità, dei richiedenti ritenuti ammissibili al contributo e redatta in relazione al fabbisogno complessivo rappresentato da ciascun Comune alla data del 1° marzo dell'anno di riferimento, sulla base delle domande ritenute da questo ammissibili secondo le modalità meglio specificate dall'art. 10, punto 4) e dall'art. 11 punto 4) della Legge 13/1989.

Si rammenta altresì, che ai sensi del predetto articolo 10, punto 4) "le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi".

Tenuto conto che codesti Enti sono onerati del procedimento de quo, si richiamano, altresì, le modalità procedurali illustrate sia con circolare ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., esplicitativa della Legge, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 145 del 23.06.1989, sia con circolare regionale 30 luglio 2007, n. 12, pubblicata nella G.U.R.S. n. 37 del 17.08.2007, ed in particolare, i punti 6), 7) e 8).

Come è noto questa Amministrazione ha già predisposto la liquidazione ed il pagamento delle graduatorie relative alle annualità, anni 2009,2010,2011 e 2012 e per il fabbisogno pregresso anno 2007 ed anni dal 2013 al 2020.

Per quanto sopra, al fine di poter procedere celermente alla rilevazione del fabbisogno regionale complessivo alla data del 1° marzo 2021 ed al conseguente trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 8/Politiche della famiglia e giovani
Tel.: 091/7074277-640 mail: famiglia.politichegiovani@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

assegnate per l'anno 2020, codeste Amministrazioni, sono invitate in ottemperanza all'art. 11 punto 4) della Legge n. 13/89, a determinare il fabbisogno complessivo del Comune alla data del 1° marzo di ciascun anno (2021 e retro), in relazione alle istanze a tutt'oggi giacenti ed inevase non incluse nelle graduatorie regionali già liquidate e pagate per le rispettive annualità, provvedendo ad inoltrare la relativa graduatoria, distinta per annualità, secondo le modalità meglio specificate all'art. 10 punto 4), determinando, altresì, per ciascuna istanza esitata favorevolmente, il contributo presunto.

Si rammenta che in via preliminare codeste Amministrazioni sono tenute, altresì, a verificare sia l'attualità del contributo a suo tempo richiesto sia le eventuali sopravvenute cause di decadenza come meglio specificato dal punto 8) della circolare regionale n. 12 del 30.07.2007 vengono di seguito elencate:

- Trasferimento della residenza presso altro comune: con decadenza totale se i lavori non siano stati eseguiti o parziale se eseguiti in parte per la parte non realizzata;
- Trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso Comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene strumentale da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. In caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi.
- Decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento si verifichi prima della realizzazione/acquisto delle opere/bene o per la parte di opere non realizzate. In caso di decesso del disabile e di opere/bene parzialmente o totalmente realizzate/acquistato è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).
- In caso di formale rinuncia del richiedente.

Occorre, inoltre, laddove possibile, che venga quantificata la spesa effettivamente ammissibile a contributo così da evitare liquidazioni superiori all'effettivo fabbisogno, al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e raggiungere un maggiore numero di beneficiari possibili.

Le istanze pervenute successivamente alla data del 1° marzo dell'anno di riferimento, verranno inserite nel fabbisogno comunale complessivo, determinato alla data del 1° marzo dell'anno successivo.

E' appena il caso di evidenziare, infine, che la legge n. 13/89 pone a totale carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità degli accertamenti propedeutici all'ammissione al contributo delle istanze pervenute ed alla successiva liquidazione dello stesso.

Per la comunicazione di cui sopra, si chiede di compilare i modelli n. 3/A e n. 3/B, allegati alla Circolare regionale prot. n. 564 del 10 marzo 1990, inoltrandoli al competente Servizio 8/Politiche della famiglia e giovanili, a mezzo pec al seguente indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, corredati da copia di ciascuna istanza di contributo e dalla documentazione a supporto.

Il Dirigente Generale
Greco

